Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 5 luglio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale del 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1972, registro n. 19, foglio n. 383.

Il decreto presidenziale del 4 ottobre 1971, limitatamente alla sanzione della concessione «sul campo» della Croce al valor militare all'ex S. Basci del Battaglione scuola coloniale SEBATU' Chidané è da intendersi annullato.

Sotto la stessa data è sanzionata la concessione della medaglia di bronzo al valor militare conferita «sul campo» all'ex S. Basci del Battaglione coloniale SEBATU' Chidané con la seguente motivazione:

«Valoroso e fedele graduato eritreo, partecipava a tutta la campagna per la conquista dell'Impero, alle successive operazioni di polizia coloniale ed alla attuale guerra, emergendo sempre per doti eminenti di coraggio, sprezzo del pericolo e di attaccamento alla Bandiera Italiana. A Cobotà (Omo Bottego) in aspro e sanguinoso combattimento contro soverchianti forze ribelli, confermava le sue belle virtù belliche. Caduto eroicamente, alla testa dei suoi ascari, il comandante di battaglione, benché menomato per una seria ferita, non volle abbandonare il corpo del suo comandante. Catturato dal nemico, dopo cinque giorni di dura prigionia, riusciva ad eludere la stretta vigilanza delle guardie e rientrava alla sede del suo reparto. Chiedeva insistentemente di recarsi, con pochi uomini, in pieno accampamento nemico per recuperare le salme di tutti gli eroici Ufficiali Caduti: solo l'ordine categorico del suo Ufficiale lo faceva, a malincuore, desistere dal suo alto proponimento. Fulgido esempio di elette virtù militari, di indomito coraggio, di abnegazione e di alto senso di umanità». Omo Bottego, giugno 1941.

(8584)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1972.

Conferma del presidente dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente la erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda;

Visto l'art. 17 del nuovo statuto dell'Ente italiano della moda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, n. 102, che, fra l'altro, ha stabilito in sei anni la durata in carica del presidente dell'ente;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1970, con il quale il dott. Rodolfo Saporiti è stato nominato presidente dell'ente anzidetto;

Ritenuta la necessità di nominare il presidente dello Ente italiano della moda per un sessennio;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Rodolfo Saporiti è confermato presidente dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino, per un sessennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8740)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Revoca della registrazione della serie forte della specialità medicinale denominata «Tiaminasi» della ditta Medipharm, con sede in Scoppito (Decreto di revoca n. 4224/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 11 marzo 1968 con il quale veniva registrata al n. 6602/1 la serie forte 3 fiale liofilizzate da 3 cc. da mg. 50 + 3 fiale solvente da cc. 2 della specialità medicinale denominata «Tiaminasi» a nome della ditta Medipharm, con sede in Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17, km. 22, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità ha avuto esito non favorevole in quanto la quantità di tiamin-difosfato è risultata pari al 69 % del dichiarato;

Ritenuto che la specialità medicinale non corrisponde alla composizione dichiarata e che, pertanto, ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie forte della specialità medicinale denominata «Tiaminasi» 3 fiale liofilizzate da 3 cc. da mg. 50 + 3 fiale solvente ml. 2, registrato al n. 6602/1 con decreto in data 11 marzo 1968, a nome della ditta Medipharm, con sede in Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17, km. 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di L'Aquila è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5646)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1972.

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pisa approvato con regio decreto 7 maggio 1899; il primo elenco suppletivo approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 6401; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 settembre 1953, n. 1959; il terzo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 14 settembre 1957, n. 5012; il quarto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 2 maggio 1969, n. 280;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'ufficio del genio civile di Pisa;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e agli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è disposto:

a) il deposito dello schema del quinto elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Pisa;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria del comune interessato della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio del detto comune, per il termine di 30 giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* che nel Foglio annunzi legali della provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Pisa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	n. 1 pozzo in località Corazzano, in comune di S. Miniato	Sito in località Corazzano ed esattamente in vicinanza della frazione denominata « La Mandorlina », lungo la strada comunale della Pieve di S. Giovanni ed insito nel terreno di proprietà Pucci Gino, contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di S. Miniato alla part. 56 del foglio n. 97.	S. Miniato	Per la quantità d'acqua che viene portata alla superficie. Vedi cartina n. 11.
2	n. 7 pozzi in località Petagnoli, in comune di Lari	Sito in località Petagnoli, in frazione di Perignano di Lari: 1) sito in terreno di proprietà del comune di Ponsacco, contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 245 del foglio n. 11; 2) sito in terreno di proprietà del comune di Ponsacco, contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 245 del foglio n. 11; 3) sito in terreno di proprietà Galli Carlo, Sodini Umberto, Carla Maria-Zelinda proprietari e Nocenti Siria vedova Sodini usufruttuaria, contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari, alla particella n. 160 del foglio n. 11;	Lari	Per la quantità di acqua che viene portata alla superficie per ciascuno dei pozzi.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
		4) sito in terreno di proprietà c.s. (di cui al pozzo n. 3) contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 224 del foglio n. 11; 5) sito in terreno di proprietà c.s. (di cui al pozzo n. 3) contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 224 del foglio n. 11; 6) sito in terreno di proprietà c. s. (di cui al pozzo n. 3) contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 3 del foglio n. 15; 7) sito in terreno di proprietà c. s. (di cui al pozzo n. 3) contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 3 del foglio n. 15;		
3	n. 4 pozzi in località « Lavaiano » in comune di Lari	Siti in località Lavaiano in comune di Lari: 1) sito in terreno di proprietà Alessandrelli Carlo, Mariotti Carlotta, Alessandrelli Lena, Carletti Luigi e Carlotti Maria ved. Carletti, contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 119 del foglio n. 4; 2) sito in terreno di proprietà c. s. contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 119 del foglio n. 4; 3) sito in terreno di proprietà c. s. contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 119 del foglio n. 4; 4) sito in terreno di proprietà c. s., contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Lari alla particella n. 84 del foglio n. 4.	Lari	Per la quantità d'acqua che viene portata alla superficie per ciascun pozzo. **Vedi cartina n. 13.**
4	n. 5 pozzi in località « Ponte di Peccioli » in comune di Terricciola	Siti in località « Ponte di Peccioli » in sinistra del fiume Era in comune di Terricciola: 1) in terreno di proprietà « Aree di enti urbani e promiscui » contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Terricciola alla particella n. 101 del foglio n. 19;	Terricciola	Per la quantità d'acqua che viene portata alla superficie per ciascun pozzo. **Vedi cartina n. 7.**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
		2) in terreno di proprietà del comune di Peccioli, contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Terricciola, alla particella n. 100 del foglio n. 19; 3) in terreno di proprietà del comune di Peccioli, contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Terricciola, alla particella n. 100 del foglio n. 19; 4) in terreno di proprietà del comune di Peccioli, contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Terricciola, alla particella n. 100 del foglio n. 19; 5) in terreno di proprietà del comune di Peccioli, contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Terricciola, alla particella n. 100 del foglio n. 19;		
5	Sorgente « Acqua Bona »	Sita in comune di Montecatini V. C., in terreno di proprietà Perrucchetti Giorgio, distinto al nuovo catasto terreni di Montecatini V. C. alla particella n. 42, del foglio n. 24 e alla particella n. 9 del foglio n. 36 e di proprietà Citi Giordano, distinto al nuovo catasto terreni del comune di Montecatini V. C. alle particelle numeri 37, 39, 38 e 40 del foglio n. 24.	Montecatini Val di Cecina	Per tutto il corso del torrente Macinaia fino alla confluenza col torrente Ragone. Il torrente Ragone è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 67. Vedi cartina n. 12.
6	Sorgente « Macinaia »	Sita in comune di Montecatini V. C., in terreno di proprietà della società « Montecatini Edison » rappresentata al nuovo catasto terreni di Montecatini V. C. alla particella n. 15 del foglio n. 24.	Montecatini Val di Cecina	Per tutto il suo corso del torrente Macinaia fino alla confluenza col torrente Ragone. Il torrente Ragone è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 67. Vedi cartina n. 12.
7	Sorgente « Fonte ai Ceci »	Sita in comune di Montecatini V. C. in terreno di proprietà Giannetti Aurelio, rappresentato al nuovo catasto terreni di Montecatini V. C. alla particella n. 21 del foglio n. 21.	Montecatini Val di Cecina	Per tutto il suo corso fino alla confluenza del torrente Ragone. Il torrente Ragone è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 67. Vedi cartina n. 12.
8	Sorgente « Pianella »	Sita in comune di Montecatini V. C. in terreno di proprietà Corsini principe Andrea di Tommaso, rappresentato al nuovo catasto terreni del comune di Montecatini V. C. alla particella n. 4 del foglio n. 19.	Montecatini Val di Cecina	Per tutto il suo corso del botro delle Gore fino alla confluenza col torrente Ragone. Il torrente Ragone è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 67. Vedi cartina n. 12.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
9	Sorgente « Montevignoli »	Sita in comune di Montecatini V. C. in terreno di proprietà di Piras Giulia, rappresentato al nuovo catasto terreni di Montecatini V. C. alle particelle n. 29, 38 e 39 del foglio n. 20 e in terreno di proprietà Creatini Gino di Paolo, rappresentato al nuovo catasto terreni di Montecatini V. C. alla particella n. 37 del foglio n. 20.	Montecatini Val di Cecina	« Caput Fluminis » del botro e torrente Ragone, per tutto il suo corso fino alla confluenza col torrente Foscia. Il torrente Ragone è iscritto nell'Elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 67, limitatamente dallo sbocco alla biforcazione Sotto Collinelle. Vedi cartina n. 12.
10	Sorgente « Ligia »	Sita in comune di Montecatini Val di Cecina in terreno di proprietà del comune di Montecatini V. C. rappresentata al nuovo catasto terreni di Montecatini V. C. alla particella n. 8 del foglio n. 24.	Montecatini Val di Cecina	Per tutto il suo corso fino alla confluenza col fiume Cecina assumendo successivamente le denominazioni da monte a valle di botro Grande, botro di Velluno e botro del Gagno. Il fiume Cecina è iscritto nell'Elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 123. Vedi cartina n. 12.
11	Sorgente « La Bianca »	Sita in comune di Montecatini Val di Cecina in terreno di proprietà di Baldacci Ugo e rappresentato al nuovo catasto terreni del comune di Montecatini V C. alle particelle 5 e 8 del foglio n. 5.	Montecatini Val di Cecina	Per tutto il suo corso del botro fino alla confluenza col torrente Lupicaia. Il torrente Lupicaia è stato iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 132, dallo sbocco alla confluenza del botro Caldana o del Bagno. Vedi cartina n. 6.
12	Sorgente « Fornaci »	Sita in comune di Montecatini V. C. in terreno di proprietà di Manfredi Giuseppe, distinto al nuovo catasto terreni di Montecatini V. C. alla particella n. 42 del foglio n. 133.	Montecatini Val di Cecina	Per tutto il suo corso fino alla confluenza col botro della Canonica. Il botro della Canonica è iscritto all'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 181, dallo sbocco per km. 2.500 verso monte. Vedi cartina n. 9.
13	Sorgente « Querceto »	Sita in comune di Montecatini V. C. in terreno di proprietà Ginori Lisci Leonardo, rappresentato al nuovo catasto terreni di Montecatini V. C. alla particella n. 88 del foglio n. 120 e in terreno di proprietà Bernardini Attilio e Clementina fu Agostino e Bernardi Questa fu Attilio, rappresentato al nuovo catasto terreni di Montecatini V. C. alla particella n. 34 del foglio n. 120.	Montecatini Val di Cecina	Per tutto il suo corso del botro Lupicaia fino alla confluenza col torrente Sterza (Cecina). Il torrente Sterza è iscritto nello elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 170. Vedi cartina n. 8.
14	Sorgente « Marocco »	Sita in comune di Montecatini V. C. in terreno di proprietà Ginori Lisci Francesca e Ginori Lisci Leonardo, rappresentato al nuovo catasto terreni di Montecatini V. C. alla particella n. 7 del foglio n. 123 e particella n. 10 del foglio numero 126.	Montecatini Val di Cecina	Per tutto il suo corso del botro del rio di Querceto fino alla confluenza col torrente Sterza (Cecina). Il torrente Sterza è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 170. Vedi cartina n. 8.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
15	Sorgente « Imposto »	Sita in comune di Montecatini Val di Cecina, in terreno di proprietà di Monari-Rocca Maria Pia, ved. Ginori Lisci e Ginori Lisci Leonardo, rappresentato al nuovo catasto terreni di Montecatini Val di Cecina alla particella n. 4 del foglio n. 121.	Montecatini Val di Cecina	Per tutto il suo corso del botro delle Fonderie fino alla confluenza col torrente Trossa. Il torrente Trossa è iscritto nello elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 163. Vedi cartina n. 8.
16	Sorgente « Fonte del Santo »	Site in comune di Castellina Marittima in terreno di proprietà Della Cella Adelina fu Michele ved. Sarreri distinto al nuovo catasto terreni di Castellina Marittima alla particella n. 15 del foglio n. 30.	Castellina Marittima	Per tutto il corso del botro del Pescierino e del torrente Pesciera fino alla confluenza col torrente Marmolaio. Il torrente Marmolaio è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 118. Vedi cartina n. 6.
17	Sorgente « Fonte di Ubaldo ».	Sita in comune di Castellina Marittima in terreno di proprietà della Società « Parco residenziale del Nocolino » distinto al nuovo catasto terreni di Castellina Marittima alla particella n. 17 del foglio n. 31.	Castellina Marittima	Per tutto il corso del botro del Pescierino e del torrente Pesciera fino alla confluenza col torrente Marmolaio. Il torrente Marmolaio è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 118. Vedi cartina n. 6.
18	Sorgente torrente « Fonte al Castagno »	Sita in comune di Castellina Marittima in terreno di proprietà Centurione marchese Giulio distinto al nuovo catasto terreni di Castellina Marittima alla particella n. 116 del foglio n. 21.	Castellina Marittima	Per tutto il corso del botro dei Castagni del botro Puccinelli e del torrente Pesciera fino alla confluenza col torrente Marmolaio. Il torrente Marmolaio è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 118. Vedi cartina n. 6.
19	Sorgente « ex miniera o Fontini »	Sita in comune di Castellina Marittima, in terreno di proprietà Centurione marchese Giulio, distinto al nuovo catasto terreni di Castellina Marittima alla particella n. 89 del foglio n. 21.	Castellina Marittima	Per tutto il corso del botro Puccinelli, del torrente Pesciera fino alla confluenza col torrente Marmolaio. Il torrente Marmolaio è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 118. Vedi cartina n. 6.
20	Sorgente « La Capannaccia »	Sita in comune di Castellina Marittima in terreno di proprietà Castellini Giocondo, distinto al nuovo catasto terreni del comune di Castellina Marittima alla particella n. 136 del foglio n. 21.	Castellina Marittima	Per tutto il corso del botro Puccinelli, del torrente Pesciera fino alla confluenza col torrente Marmolaio. Il torrente Marmolaio è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 118. Vedi cartina n. 6.
21	Sorgente « Fonte di Milano »	Sita in comune di Castellina Marittima, in terreno di proprietà Centurione marchese Giulio, distinto al nuovo catasto terreni di Castellina Marittima alla particella n. 116 del foglio n. 21.	Castellina Marittima	Per tutto il suo corso del botro dei Castagni, botro dei Puccinelli e torrente Pesciera fino alla confluenza col torrente Marmolaio. Il torrente Marmolaio è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 118. Vedi cartina n. 6.
22	Sorgente « Barsotti »	Sita in comune di Castellina Marittima in terreno di proprietà Barsotti Alfredo e Primo, distinto al nuovo catasto terreni di Castellina Marittima alla particella n. 46 del foglio n. 21.	Castellina Marittima	Per tutto il suo corso del botro Lecciarella e del torrente Pesciera fino alla confluenza col torrente Marmolaio. Il torrente Marmolaio è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 118. Vedi cartina n. 6.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
23	Botro Diacciaroni	Scorrente in comune di Laiatico.	Laiatico	Per tutto il suo percorso dalle origini alla confluenza col fiume Era compresi gli affluenti di destra e di sinistra. Il fiume Era è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 47. Vedi cartina n. 5.
24	n. 12 pozzi in località « Cerbaie » in comune di Bientina	Siti in località « Cerbaie » in comune di Bientina in sinistra del fosso della Malora: 1) in terreno di proprietà del Consorzio 2° Acquedotto delle Cerbaie fra i comuni di Pontedera ed uniti contraddistinto al nuovo catasto terreni del comune di Bientina alla particella n. 217 del foglio n. 18. 2) in terreno di proprietà c. s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alle particelle numeri 34 e 35 del foglio n. 18. 3) in terreno di proprietà c. s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 36 del foglio n. 18. 4) sito in terreno di proprietà c. s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 37 del foglio n. 18; 5) sito in terreno di proprietà c. s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 180 e n. 39 del foglio n. 18; 6) sito in terreno di proprietà c. s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 53 del foglio n. 18; 7) sito in terreno di proprietà c. s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 34 del foglio n. 18; 8) sito in terreno di proprietà c. s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 152 del foglio n. 18; 9) sito in terreno di proprietà c. s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 36 del foglio n. 18;	Bientina	Per la quantità che viene portata alla superficie per ciascun pozzo, comprendendo tutta la falda artesiana del comprensorio di bonifica dell'ex lago di Bientina nei suoi confini naturali. Vedi cartina n. 4.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
		10) sito in terreno di proprietà c. s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 38 e n. 180 del foglio n. 18; 11) sito in terreno di proprietà c. s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 39 del foglio n. 18; 12) sito in terreno di proprietà c. s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Bientina alla particella n. 32 del foglio n. 18.		
25	n. 1 pozzo in località « Bercino » in comune di Pontedera	Sito in località « Bercino » in frazione La Rotta comune di Pontedera, in terreno di proprietà Giorgio Giovanni fu Domenico. Distinto al nuovo catasto terreni di Pontedera alla particella n. 118 del foglio n. 18.	Pontedera	Per tutta la quantità di acqua che viene portata alla superficie. Vedi cartina n. 13.
26	Sorgente « Falcione »	Sita in comune di S. Giuliano Terme in terreno di proprietà Ruberti Amelia, distinto al nuovo catasto terreni del comune di S. Giuliano Terme alla particella n. 478 del foglio n. 58.	S. Giuliano Terme	Per tutto il suo corso fino alla confluenza col fosso del Monte. Il fosso del Monte è iscritto nello elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 5. Vedi cartina n. 1.
27	Sorgente « La Polla »	Sita in comune di S. Giuliano Terme in terreno di proprietà della « Società immobili civili e rurali » con sede in Firenze distinto al nuovo catasto terreni del cocomune di S. Giuliano Terme alla particella n. 9 del foglio n. 75.	S. Giuliano Terme	Per tutto il suo corso fino alla confluenza col fosso del Monte. Il fosso del Monte è iscritto nello elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 5. Vedi cartina n. 2.
28	Sorgente « Del Fico di Agnano »	Sita in comune di S. Giuliano Terme in terreno di proprietà della « Società immobili civili e rurali » con sede in Firenze distinto al nuovo catasto terreni di S. Giuliano Terme alla particella n. 13 del foglio n. 80.	S. Giuliano Terme	Per tutto il suo corso fino alla confluenza col fosso del Monte. Il fosso del Monte è iscritto nello elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 5. Vedi cartina n. 2.
29	n. 10 pozzi in località « Filettole » in comune di Vecchiano	Siti in località « Filettole » in comune di Vecchiano tutti in terreno di proprietà del comune di Livorno: 1) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 63 del foglio n. 9; 2) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 63 del foglio n. 9;	Vecchiano	Per tutta la quantità d'acqua che viene portata alla superficie da ciascun pozzo, comprendente tutta la falda artesiana in destra del fiume Serchio delimitata al nord dal confine con la provincia di Lucca, ad est con la sponda destra del fiume Serchio, a sud con la località Ponte Dogaia e ad ovest con l'autostrada Firenze-Mare. Vedi cartina n. 3.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
		3) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 63 del foglio n. 9; 4) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 63 del foglio n. 9; 5) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 235 del foglio n. 9; 6) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 221 del foglio n. 9; 7) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 122 del foglio n. 8; 8) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 122 del foglio n. 8; 9) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 122 del foglio n. 8; 10) terreno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 122 del foglio n. 8;		
30	n. 17 pozzi in località « Filettole » in comune di Vecchiano	Siti in località « Filettole » in comune di Vecchiano: 1) in terreno di proprietà del comune di Livorno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 225 del foglio n. 9; 2) in terreno di proprietà del comune di Livorno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 225 del foglio n. 9; 3) in terreno di proprietà del comune di Livorno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 723 del foglio n. 8; 4) in terreno di proprietà del comune di Livorno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 142 del foglio n. 8; 5) in terreno di proprietà del comune di Livorno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 151 del foglio n. 8; 6) in terreno di proprietà del comune di Livorno distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 160 del foglio n. 8;	Vecchiano	Per tutta la quantità d'acqua che viene portata alla superficie da ciascun pozzo, comprendente tutta la falda artesiana in destra del fiume Serchio delimitata a nord dal confine con la provincia di Lucca, ad est con la sponda destra del fiume Serchio, a sud con la località Ponte Dogaia e ad ovest con l'autostrada Firenze-Mare. Vedi cartina n. 3.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
		7) in terreno di proprietà Polecchi Romana distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 166 del foglio n. 8; 8) in terreno di proprietà Ridondelli Carlo fu Angiolo, distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 726 del foglio n. 8; 9) in terreno di proprietà Colombi Corinna Giulia e Domenica, distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 188 del foglio n. 8; 10) in terreno di proprietà Landucci Vincenzina distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 197 del foglio n. 8; 11) in terreno di proprietà Bartalini Ambrogio, Amelia ed Emerenziana distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 204 del foglio n. 8; 12) in terreno di proprietà Del Rosso Alfonso, distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 210 del foglio n. 8; 13) in terreno di proprietà Landucci Vincenzina, distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 221 del foglio n. 80; 14) in terreno di proprietà Del Rosso Alfonso distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 234 del foglio n. 8; 15) in terreno di proprietà Lazzerini Lino e Lido, distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 246 del foglio n. 8; 16) in terreno di proprietà del comune di Pisa distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 237 del foglio n. 8; 17) in terreno di proprietà Rossi Amato, distinto al nuovo catasto terreni di Vecchiano alla particella n. 251 del foglio n. 8.		
31	Botro Battivescia	Scorrente in comune di Riparbella.	Riparbella	**Per tutto il suo percorso dalle origini alla confluenza col torrente Botra.** **Il torrente Botra è iscritto nello elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 126.** **Vedi cartina n. 6.**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
32	Fosso Gello o Giunco Marino	Sorgente in comune di Casciana Terme e nel comune di Lorenzana.	Casciana Terme Lorenzana	Dall'ultimo molino fino alle scaturigini, compresa la sorgente « Le Polle » questa ultima in terreno di proprietà eredi Conte Giuli Lorenzo, distinto al nuovo catasto terreni di Casciana Terme alla particella n. 6 del foglio n. 29. Il fosso Gello o Giunco Marino è iscritto al n. 96 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa dallo sbocco fino all'ultimo opificio. Vedi cartina n. 10.
33	n. 1 pozzo in località « Canneto » in comune di Monteverdi Marittimo	Sito in terreno del podere S. Maria Piccina in località « Canneto » in comune di Monteverdi Marittimo, di proprietà Beneficio parrocchiale della Chiesa di S. Lorenzo e distinto al nuovo catasto terreni di Monteverdi Marittimo alla particella n. 38 del foglio n. 27.	Monteverdi Marittimo	Per tutta la quantità di acqua che viene emunta in superficie. Vedi cartina n. 14.
34	Sorgente « Del Molino » di Mazzagaglia Alta	Sita in comune di Monteverdi Marittimo in terreno di proprietà « Società fondi agricoli » e distinto al nuovo catasto terreni di Monteverdi Marittimo alla particella n. 132 del foglio n. 27.	Monteverdi Marittimo	Per tutto il suo corso del torrente Rinotri fino alla confluenza col torrente Sterza. Il torrente Sterza è iscritto nello elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 170. Vedi cartina n. 14.
35	Sorgente « Del Molino » di Mazzagaglia Bassa	Sita in comune di Monteverdi Marittimo in terreno di proprietà « Società fondi agricoli Canneto » e distinto al nuovo catasto terreni di Monteverdi Marittimo alla particella n. 129 del foglio n. 27.	Monteverdi Marittimo	Per tutto il suo corso del torrente Rinotri fino alla confluenza col torrente Sterza. Il torrente Sterza è iscritto nello elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 170. Vedi cartina n. 14.
36	Sorgente « Degli Orti di Canneto »	Sita in comune di Monteverdi Marittimo in terreno di proprietà della « Società fondi agricoli Canneto » e distinto al nuovo catasto terreni di Monteverdi Marittimo alla particella n. 143 del foglio n. 27.	Monteverdi Marittimo	« Caput Fluminis » del torrente Massera e per tutto il suo percorso fino alla confluenza col fiume Cornia. Il torrente Massera è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 211 dello sbocco fino al km. 1.500 a monte della confluenza col rio che scende a nord di Badia. Vedi cartina n. 14.
37	Sorgente « La Miniera »	Sita in comune di Monteverdi Marittimo in terreno di proprietà della « Società fondi agricoli Canneto » e distinto al nuovo catasto terreni di Monteverdi Marittimo alla particella n. 119 del foglio n. 22.	Monteverdi Marittimo	Per tutto il suo corso del torrente Rinotri fino alla confluenza col torrente Sterza. Il torrente Sterza è iscritto nello elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 170. Vedi cartina n. 14.
38	Sorgente « Castellaro »	Sita in comune di Monteverdi Marittimo in terreno di proprietà della « Società fondi agricoli Canneto » e distinto al nuovo catasto terreni di Monteverdi Marittimo alla particella n. 26 del foglio n. 27.	Monteverdi Marittimo	Per tutto il suo corso del torrente Rinotri fino alla confluenza col torrente Sterza. Il torrente Sterza è iscritto nello elenco delle acque pubbliche della provincia di Pisa al n. 170. Vedi cartina n. 14.

Visto, *il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

(8603)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1972.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1972, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, riguardante l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di finanziamento assistite dal concorso statale in conto interessi, previste dalla stessa legge « 454 », sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto l'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al citato art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano anche per le operazioni di mutuo e di prestito che verranno effettuate a termini degli articoli 6, terzo comma (assistenza tecnico-economica alla cooperazione), 9 (potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), 11 (credito di conduzione), 16 (mutui di miglioramento delle strutture aziendali) e 35 (mutui integrativi dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario);

Visto il decreto interministeriale del 24 novembre 1970, n. 72337/58-G, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1971, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 62, con il quale venne fissata la misura massima dei cennati tassi di interesse per l'anno 1971;

Considerato che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1972 della misura massima dei tassi di interesse di che trattasi facendo ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

La misura massima complessiva dei tassi d'interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni assistite dal concorso statale in conto interessi di cui all'art. 6, terzo comma, all'art. 9, all'art. 11, all'art. 16 e all'art. 35 della legge stessa, è così determinata per l'anno 1972:

a) mutui per l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione (art. 6, terzo comma), mutui per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 9), mutui di miglioramento delle strutture aziendali (art. 16) e mutui integrativi dei contratti per l'applicazione del regolamento comunitario (art. 35): misura massima complessiva del 10 % per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva del 9,80 % per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord;

b) prestiti di conduzione (art. 11): misura massima complessiva dell'8,90 % per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva dell'8,65 % per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord.

Per i mutui di cui al punto sub *a*), i tassi come sopra fissati si applicano, con inizio dall'ammortamento, alle operazioni perfezionate a partire dal 1° gennaio 1972 con la stipula del contratto definitivo, ferme restando per il periodo di preammortamento dei mutui le misure dei tassi massimi determinate per l'anno cui si riferisce la stipula del contratto condizionato.

Le misure massime dei tassi e le relative modalità di applicazione di cui al presente decreto si applicano anche alle analoghe operazioni creditizie di cui agli articoli 9, 16, 19 e 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1972

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1972
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 191

(8767)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1972.

Abolizione del prezzo minimo all'esportazione di campane, forme per cappelli, copricapi ed altre acconciature, trecce e manufatti simili.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1968, n. 183, concernente l'osservanza di un prezzo minimo all'esportazione di campane, forme per cappelli, copricapi ed altre acconciature, trecce e manufatti simili e successiva modificazione;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1971, n. 232, concernente la tabella « Export »

Considerato che sono venuti meno i motivi per i quali fu a suo tempo ritenuto necessario subordinare all'osservanza di un prezzo minimo di vendita l'esportazione di campane, forme per cappelli, copricapi ed altre acconciature, nonchè trecce e manufatti simili (vd. 46.01 ex 65.01 B, ex 65.02, 65.04);

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 4 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1968, n. 183, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 aprile 1972

Il Ministro per il commercio con l'estero
RIPAMONTI

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8792)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti in provincia di Frosinone, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al decreto interministeriale 5 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti in provincia di Frosinone, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8769)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Ricostituzione del consiglio generale dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino;

Visto il nuovo statuto dell'ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, n. 102;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 1972 con il quale è stato nominato il presidente dell'Ente italiano della moda per un sessennio a decorrere dalla data del decreto stesso;

Visti i decreti ministeriali 14 maggio 1970 e 16 novembre 1971 concernenti la ricostituzione del consiglio generale dell'Ente italiano della moda per un triennio e la sostituzione di due membri del consiglio stesso;

Viste le designazioni delle amministrazioni, degli enti e delle categorie economiche rappresentate nel consiglio generale;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e per la durata di un triennio, il consiglio generale dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino, è così costituito:

Caprara ing. Adriano, Di Cagno Vito, Ducrey Giordano conte dott. Ferruccio, Sabatini T. G. e Zegna di Monterubello conte ing. Aldo, in rappresentanza dei soci aderenti;

Gregotti dott. Enrico, Barbera Luciano, Paleari dott. Max, Crivelli dott. Giulio, Goehring on. Giulio, Branchini dott. Armando, Trolli comm. Marco, Abate Loris, Danioni dott. Milo e Bagnara gr. uff. Callisto, in rappresentanza dei soci effettivi;

Della Casa comm. Filippo e Bertolotti prof. dottor ing. Carlo, in rappresentanza dei soci benemeriti;

Bernabei dott. Gilberto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

D'Andrea dott. Almerico, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Fucito prof. Guido, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Macedonio dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Cavalcanti dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Fantino cav. Bruno, in rappresentanza del comune di Torino;

Ballarini comm. Armando, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Mantero comm. Giuseppe e Gori dott. Augusto, in rappresentanza degli industriali;

Maestrelli cav. Mino e Tesini comm. Aristide, in rappresentanza dei commercianti;

Virtù cav. Arcangelo, Germozzi cav. gr. cr. Manlio, Carena comm. Enrico e Puccio Agostino, in rappresentanza degli artigiani.

Con successivo decreto saranno nominati i quattro rappresentanti dei prestatori d'opera non appena perverranno le designazioni richieste al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8838)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 maggio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Enzo Scipione, console generale onorario della legazione del Principato di Monaco a Roma.

(8865)

In data 25 maggio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Andrew M. Shields, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(8866)

In data 25 maggio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Clement L. Salvadori, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(8867)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Bresso

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Milano della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Bresso con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 61 del 30 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31 in data 5 febbraio 1970.

(8629)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperative unificate di consumo vimercatesi », con sede in Vimercate.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 giugno 1972, il sig. Beretta Isidoro è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperative unificate di consumo vimercatesi », con sede in Vimercate (Milano), in sostituzione dell'avv. Gerardo Caprotti, dimissionario.

(8863)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei dazi applicabili dal 14 aprile 1972 al 30 giugno 1972 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 619/72 e n. 732/72, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 17 maggio 1972, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 3754: colonna 7 v.d. 17.04-D-I-b-8 (statistica 44) leggere diritto addizionale zucchero « 4.006 » invece di « 3.006 ».

(8803)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1972, registro n. 23 pubblica istruzione, foglio n. 21, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in revocazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969 prodotto dal sig. Giuseppe De Carolis in data 26 novembre 1969 per l'equiparazione della sua iscrizione al 1° anno del corso di giornalismo indetto dalla Federazione nazionale della stampa italiana presso l'Università di Urbino, ad un titolo di studio di scuola media superiore o inferiore.

(8859)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5 % (1977)	2782	D'Onofrio Pietro, nato a Campobasso il 15 giugno 1904, domiciliato a Tolmezzo (Udine) *Annotazione*: proviene dal rinnovo dei B.T.N. 5 % 1968, n. 2734 e n. 2735 e, come quelli, è ipotecato per la cauzione dovuta dal titolare quale ufficiale giudiziario presso la pretura di Tolmezzo con estensione a qualunque altra pretura, tribunale, corte d'appello o Corte di cassazione cui fosse in avvenire destinato	100.000

(8806) Roma, addì 22 giugno 1972

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di centonove allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1972-73 un concorso per l'ammissione di centonove allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del servizio veterinario dell'Esercito, e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina.

Il concorso è bandito:

per esami, per l'ammissione al primo anno di ognuno dei predetti corsi;

per titoli ed esami, per l'ammissione al secondo e terzo anno dei soli corsi per la nomina ad ufficiale medico in servizio permanente effettivo.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

cinquanta ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito di cui:

quaranta per la facoltà di medicina e chirurgia così distribuiti:

trenta al 1° anno della facoltà;

cinque al 2° anno della facoltà;

cinque al 3° anno della facoltà;

dieci al 1° anno della facoltà di farmacia;

trentuno ai corsi del Corpo sanitario della Marina militare di cui:

venticinque al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

cinque al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

uno al 1° anno della facoltà di farmacia;

ventidue ai corsi del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la facoltà di medicina e chirurgia, di cui:

diciotto al 1° anno della facoltà;

due al 2° anno della facoltà;

due al 3° anno della facoltà;

sei al corso del servizio veterinario dell'Esercito per i concorrenti al 1° anno della facoltà di medicina veterinaria.

Nell'ambito di ogni forza armata i posti per qualsiasi causa non ricoperti in un corso della facoltà di medicina e chirurgia potranno essere devoluti agli altri corsi della medesima facoltà sulla base delle graduatorie di merito.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nelle graduatorie di una forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra forza armata semprechè essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa forza armata e per più corsi di diverse forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la scuola di applicazione A.M. di Firenze;

per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la scuola del servizio veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi ai corsi del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del servizio veterinario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno, inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, o di anni cinque, per gli iscritti alle facoltà di farmacia e veterinaria.

I giovani ammessi direttamente al 2° o 3° anno dei corsi della facoltà di medicina e chirurgia dovranno invece completare gli studi per il conseguimento della laurea e rispettiva abilitazione nel periodo massimo rispettivamente di sei e cinque anni.

E' facoltà del Ministro per la difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dalla ammissione all'Accademia, per gli iscritti al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia (di sette o sei anni per gli iscritti rispettivamente al 2° o 3° anno di tale facoltà) o di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti alle facoltà di farmacia e di veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonchè aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni otto in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al 1°, 2° e 3° anno dei corsi dell'Accademia i cittadini, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni: 1951, 1952, 1953, 1954 e 1955, se concorrenti al 1° anno; anche nell'anno 1950, se concorrenti al 2° anno; anche nell'anno 1949, se concorrenti al 3° anno; ed ab-

biano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili;

b) abbiano tenuto buona condotta civile e morale, ed appartengano a famiglie di cui sia stata accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministro per la difesa;

c) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi, senza prole;

e) posseggano, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1972, il titolo di studio valido per l'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

f) abbiano superato, prima delle prove di esame, se concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, tutti gli esami previsti al successivo art. 11, ultimo comma;

g) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del servizio sanitario o veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso, nonchè i programmi degli studi compiuti. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1972, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500, firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica Roma;

a seconda della forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

Ai fini dell'accertamento del termine di trenta giorni di cui al precedente comma fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata di spedizione della domanda. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1972, o, per i concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, esplicita dichiarazione di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami previsti dal successivo art. 11, ultimo comma;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o uffici di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) forza armata cui si intende appartenere;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel servizio o Corpo sanitario delle tre forze armate prescelte o del servizio veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio delle prove di esame secondo le norme stabilite per ciascuna forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali o caratterologiche della loro personalità nonchè i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel Corpo della forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

per i concorrenti all'ammissione al 1° anno dei corsi:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca);

per i concorrenti all'ammissione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesco);

per i concorrenti all'ammissione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesco).

I concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia dovranno esibire, per poter sostenere le prove orali scientifiche di cui sopra, un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'istituto universitario di provenienza, comprovante l'avvenuto superamento — e le votazioni riportate — delle seguenti materie:

per i concorrenti all'ammissione al 2° anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

per i concorrenti all'ammissione al 3° anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica, anatomia umana normale, chimica biologica; microbiologia.

Art. 12.

La prova scritta di cultura generale, della durata di cinque ore, avrà luogo in Roma, nell'Aula Magna dell'Ateneo Antoniano, viale Manzoni, 1, alle ore 8,30 del giorno 6 settembre 1972.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto, alle ore 7,30, muniti di carta di identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, qualunque possano essere le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche, a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame o in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 13.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione unica esaminatrice per la valutazione dei titoli e degli esami. Tale commissione sarà composta:

a) da un maggior generale medico, presidente;

b) da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale della Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

d) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

e) da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del servizio veterinario, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, di qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso — le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili di istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1947 e successivi. Tale limite di età, per i concorrenti al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia è elevato rispettivamente di uno o due anni;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *g*), nella forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 500, tramite il comando del Corpo da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a*) dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando di Corpo.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nei primi due anni tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto degli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del 3° anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalle predette qualifiche, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia, è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero di cui al primo comma dell'art. 6 della citata legge, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conserveranno tale trattamento economico, se più favorevole dell'assegno mensile di cui al sopracitato articolo, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatoria di merito

Art. 19.

Saranno formate graduatorie di merito, distinte per forza armata e ruolo.

Graduatoria a parte sarà fatta per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia che concorrono al 2° o al 3° anno della Accademia:

1) Le graduatorie di merito dei concorrenti al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità, distinte per forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

2) I concorrenti al 2° o 3° anno dei corsi dell'Accademia per la facoltà di medicina e chirurgia giudicati idonei alla visita medica e che avranno superato favorevolmente le prove di esame stabilite, verranno iscritti in graduatoria in base alla media:

a) del punteggio riportato nella prova orale espresso in trentesimi;

b) del punteggio risultante dalla somma dei voti riportati negli esami sostenuti nel primo anno o nei primi due anni della facoltà di medicina e chirurgia.

A questa media, espressa in trentesimi, verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alla categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata da L. 500) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;
per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
per gli orfani dei caduti per servizio;
per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito e del collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti, e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro per la difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione all'università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 500 rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame o la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 500) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 500;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 500) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 500) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 500 e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre lo arruolamento volontario nelle forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata da L. 500) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in s.p.e. ed il tempo trascorso in Accademia o Scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 × 6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici, per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *m*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Con decreti del Ministro per la difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al 1° corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel 1° e nel 2° anno dei corsi dell'Accademia tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato da consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del 3° anno di studi e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

I giovani ammessi direttamente al secondo o terzo anno dei corsi dell'Accademia ed iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia assumono, all'atto dell'ammissione, la qualifica di allievi.

Successivamente, superati gli esami fondamentali e facoltativi specificamente prescritti per tali anni dal piano di studi preparato dal comando dell'Accademia ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo l'accertamento del profitto tratto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, conseguono, dopo un anno di corso, la qualifica di aspiranti ufficiali, con decorrenza rispettivamente dall'inizio del 3° o 4° anno di corso, e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora non superino gli esami dopo l'anno di corso stabilito, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo non intervenga — per non più di un anno — la proroga contemplata dal precitato articolo.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi unico interforze, preparato dai comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e com-

pletato dall'apprendimento delle materie complementari militari, e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale e superato gli esami delle materie militari del corso complementare, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Ai tenenti medici si applicano, ai fini dell'avanzamento al grado di capitano, le disposizioni dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1966, n. 1111, ed ai tenenti chimici-farmacisti la norma di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o che in detti limiti di tempo — tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa di cui al sopracitato art. 4 — non conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumendo il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumano l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari:

se ammessi al 1° corso dell'Accademia, una ferma di anni due;

se ammessi direttamente al 2° corso — per l'iscrizione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia — una ferma di anni uno, allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo e dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti alla facoltà di farmacia o di veterinaria.

Gli allievi invece ammessi direttamente al 3° corso della Accademia per l'iscrizione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, assumono, all'atto dell'ammissione al corso stesso, una prima ferma di anni uno allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono un'altra ferma di anni uno.

Essi devono assoggettarsi parimenti, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni otto.

Agli allievi è concesso — a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro per la difesa solo in caso di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Accademia.

Art. 25.

Sono a carico dello Stato le spese per:

tasse universitarie, comprese quelle per il rilascio del diploma di laurea e di abilitazione e quelle per contributi di laboratorio;

acquisto di libri di testo consigliati dalle università per l'intero ciclo di studi;

somministrazione in uso degli effetti di vestiario;

assistenza sanitaria presso enti e stabilimenti militari nei confronti dei soli allievi nella misura e con le modalità previste per gli allievi delle Accademie militari e con l'osservanza di quanto previsto all'art. 27 in materia di spese straordinarie;

mantenimento negli istituti militari (limitatamente ai soli allievi, qualunque sia la loro provenienza).

Sono a carico delle famiglie degli allievi le spese per esigenze di carattere personale e straordinario di cui all'art. 27.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi, di lasciare, in tutto od in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi è attribuito un assegno giornaliero pari a quello previsto per gli allievi delle altre accademie militari.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto a un assegno mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente effettivo.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali non compete la corresponsione dell'assegno giornaliero di cui al comma primo del presente articolo (vedi precedente art. 18).

Art. 27.

L'importo dell'assegno giornaliero spettante agli allievi e dell'assegno fisso mensile spettante agli aspiranti ufficiali nonchè di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, sono accantonati per i fini di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 14 marzo 1968, n. 273) ed accreditati su un conto personale intestato a ciascun allievo o aspirante.

Sullo stesso conto personale sono addebitate mensilmente le quote di spese generali, nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, le spese di carattere straordinario, nonchè, per gli aspiranti ufficiali, quelle concernenti il mantenimento degli stessi.

La quota di spese generali comprende le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi, interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio; spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

La differenza tra le somme spettanti di cui al primo comma e quelle dovute ai sensi del secondo comma, è mensilmente versata su apposito libretto postale al portatore, custodito dall'ente amministratore, il quale cura altresì l'accreditamento degli interessi maturati annualmente sui relativi conti personali.

Art. 28.

L'assegno spettante agli allievi ed agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze è dovuto solo durante il periodo di svolgimento dei corsi dell'Accademia, rimanendo escluso in caso di ripetizione di corso. In questa ultima ipotesi, tutte le spese che non siano dalla legge previste a carico dello Stato vengono imputate sul conto personale dell'allievo o aspirante ufficiale.

Quando si verifica l'anticipata dimissione dai corsi e la interruzione definitiva degli stessi, l'eventuale eccedenza passiva dei singoli conti personali viene rimborsata all'Accademia di sanità militare interforze, per il successivo versamento in Tesoreria, a cura degli interessati o di chi su di essi esercita la

patria potestà, fermo restando quanto previsto a loro carico nei casi di rimborso di cui agli articoli 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

In caso di proscioglimento della ferma, a norma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, non è dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'Accademia ai sensi dell'art. 7 della legge stessa. I libri di testo universitari e quelli militari acquistati a spese dello Stato e gli effetti di vestiario forniti in uso sono trattenuti presso l'Accademia.

Art. 29.

Agli interessati, all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, a cura del comando dell'Accademia, scuola o istituto presso cui si svolgono i corsi, verrà corrisposta la differenza attiva fra gli assegni accantonati e le spese sostenute in sede di liquidazione del proprio conto personale.

Art. 30.

La quota di spese generali a carico degli allievi per l'anno accademico 1972-73 è stabilita in L. 96.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1972
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 336

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso in carta bollata da L. 500

Al Ministero della difesa (1)

ROMA

Il sottoscritto (2)
nato a il
domiciliato in (provincia di .)
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1972-73 per l'ammissione in qualità di allievo al (3) anno del corso di (4)
per la nomina ad ufficiale (5) in servizio permanente effettivo.
La forza armata di assegnazione prescelta è (6)

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esami del corrente anno scolastico) il diploma di oppure (per i concorrenti al 2° o 3° anno di corso di medicina e chirurgia) di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami fondamentali prescritti per il (7) della facoltà di medicina e chirurgia dall'art. 11 del bando;

2) di essere iscritto al distretto militare di od ufficio di leva di o capitaneria di porto di ;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (8) ;

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio, presso (9) con la qualifica di (10) ;

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (11)

Unisce i documenti (12)

Il concorrente, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserva, tutto ciò che in esso è stabilito.

lì
(data)

Firma leggibile del candidato
. . . . . . (13)

Firma leggibile del genitore o del tutore se il candidato è minorenne
. . . . (13)

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina, oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - II Divisione Concorsi 1ª Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare il I, II o III anno di corso.

(4) Indicare se di medicina e chirurgia, di farmacia o di veterinaria.

(5) Medico, farmacista o veterinario.

(6) Indicare la forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(7) Indicare se per il primo anno o per i primi due anni.

(8) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato, godente di rinvio.

(9) Denominazione dell'Ente: Ministero, Accademia, Reggimento, ecc.

(10) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(11) Scrivere « inglese » oppure « francese » oppure « tedesco » solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(12) Ovvero si riserva di trasmettere entro il la predetta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(13) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata da L. 500, rilasciato dal sindaco)

Comune di

L'anno . mese di . è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il sig. (1)
. del minorenne (2) .
il quale, per assecondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

lì
(data)

Il dichiarante

Il sindaco

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se è genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 21, lett. n) del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze (in carta da bollo da L. 500 possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto domiciliato a . . via n.
mi obbligo personalmente, a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1972-73 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, a rimborsare all'Amministrazione della difesa, tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio . . . nel caso che lo stesso sia rinviato dall'Istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 273 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

lì 1972

Firma
. . . . .
(per esteso e leggibile)

P. S. — La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

Programma della prova orale per i concorrenti all'ammissione al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze

1) *Fisica*:

a) Elettrologia.

Corrente elettrica, pila di Volta, elettrolisi: legge di Faraday, intensità della corrente, polarizzazione delle pile, accumulatori.

Resistenza elettrica, leggi di Ohm, circuiti derivati, reostati, effetto joule e sue principali correnti termoelettriche.

Intensità di un campo magnetico di una corrente rettilinea e circolare: leggi di Laplace e di Biot-Savart, galvanometri, elettrocalamite, induzione elettromagnetica, autoinduzione, telefono, rocchetto di Ruhmkorff.

Intensità efficace della corrente alternata, potenza di una corrente alternata, generatori meccanici della corrente, anello di Pacinotti, cenni sulla dinamo: alternatori e motori elettrici, campo magnetico rotante di Galileo Ferraris.

Raggi catodici, anodici, raggi X, cenni sulla radioattività naturale.

Cenni sulla costituzione della materia: molecole, atomi, nuclei, elettroni.

b) Acustica.

Vibrazioni sonore e loro propagazione, velocità del suono, altezza e intensità di un suono semplice, timbro, eco, risonanza, interferenza.

c) Ottica.

La luce e la sua propagazione, fotometria, riflessione, rifrazione, lastre e prismi, le lenti, strumenti ottici più comuni, i colori, dispersione della luce, lo spettro, velocità della luce e teoria ondulatoria, frequenza e lunghezza d'onda.

2) *Chimica*:

Nozioni di chimica generale Costituzione della materia Leggi fondamentali della chimica.

Nozioni su sodio, potassio, calcio, magnesio, rame, ferro, idrogeno, ossigeno, carbonio, azoto, zolfo, fosforo e alogeni.

Cenni sugli idrocarburi: idrocarburi della serie grassa e della serie aromatica.

Alcaloidi principali. Nozioni elementari sui glucosidi e sulle sostanze proteiche.

3) *Biologia*:

L'uomo e il regno animale, problemi della biologia, caratteristiche degli esseri viventi, storia della vita sulla terra ed evoluzione organica, struttura del corpo umano e degli animali.

Le funzioni principali ed i sistemi organici che le compiono: lo scheletro, i muscoli e le articolazioni, il cuore e la circolazione del sangue, la respirazione, la nutrizione, cenni generali sulla costituzione degli alimenti e sulla loro digestione, le ghiandole esocrine ed endocrine, l'apparato escretore: i reni e la pelle, gli organi dei sensi e la loro funzione, il sistema nervoso.

Nozioni generali di zoologia, protozoi e metazoi, nozioni sulle classi dei metazoi.

Origine ed evoluzione dell'uomo, il concetto di razza, le razze umane viventi.

Nozioni generali di botanica: forma e strutture delle piante e loro funzioni.

Cenni di ecologia, organismi ed ambiente, gli ambienti biologici, relazioni reciproche fra gli organismi, simbiosi e parassitismo.

ALLEGATO 5

Programmi della prova orale per i concorrenti all'ammissione al 2° e 3° anno dell'Accademia di sanità militare interforze

Per i concorrenti all'ammissione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia la prova verterà su nozioni delle seguenti materie:

1) Biologia e zoologia generale;
2) Chimica;
3) Fisica.

Per i concorrenti all'ammissione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

1) Anatomia umana normale;
2) Chimica biologica;
3) Microbiologia.

Roma, addì 30 maggio 1972

Il Ministro: RESTIVO

(8310)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1971, n. **4**.

Istituzione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 31 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione della tassa

E' istituita, con effetto dal 1° gennaio 1972, la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche appartenenti alla regione Marche.

Art. 2.

Oggetto della tassa

La tassa si applica per le occupazioni permanenti o temporanee, indicate nell'art. 192 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 3.

Graduazione della tassa

In relazione al disposto dell'art. 194 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, gli spazi e le aree pubbliche regionali sono classificati in categoria *A* e in categoria *B* secondo le corrispondenti classificazioni effettuate da ciascuna provincia della regione per il rispettivo territorio e in vigore al 1° gennaio 1972.

Per gli spazi ed aree pubbliche regionali classificati in categoria *B*, la misura della tassa indicata nella presente legge è ridotta del 25%.

Art. 4.

Occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua ed è commisurata alla effettiva superficie occupata; essa si applica in base alla seguente tariffa:

a) occupazioni del suolo: L. 5.000 a metro quadrato;

b) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: L. 2.500 a metro quadrato.

La tassa è ridotta del 50% per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici o ai fondi.

Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili, infissi di carattere stabile, pertinenti alle fonti delle case verso l'area pubblica regionale, la tassa è ridotta a L. 250 a metro quadrato e si applica per le occupazioni di ogni piano.

Sono esenti dalla tassa i balconi di superficie non superiore ai quattro metri quadrati.

I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dello onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo.

Art. 5.

Occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:

a) occupazione del suolo: L. 15 a metro quadrato

b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: L. 7,50 a metro quadrato.

La tariffa è aumentata del 50 per cento in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 195-*bis* del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, introdotto con l'art. 10 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Per le occupazioni temporanee, di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa si riscuote mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Art. 6.

Occupazioni del sottosuolo stradale e contributi

Per le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti per trasporto d'acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili o per qualsiasi altro scopo o servizio, la tassa si applica in ragione dello sviluppo a metro lineare delle occupazioni medesime.

L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare alla regione le spese sostenute per la rimessione in pristino della strada. Allorquando gli utenti eseguano lavori per riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a ripristinare le opere stesse a loro carico, o a rimborsare la regione.

La regione ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. La spesa è, però, a carico degli utenti nel caso in cui il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite.

a) condutture, cavi ed impianti in genere:
di diametro inferiore a centimetri 20: L. 20;
di diametro di centimetri 20 e oltre: L. 40;

b) condutture di acqua potabile:
di diametro inferiore a centimetri 20: L. 10;
di diametro di centimetri 20 ed oltre: L. 20.

Qualora la regione provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, può imporre, oltre alla tassa annua di cui al precedente comma, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, in misura non superiore al 50 % delle spese medesime. In tal caso, l'importo complessivo del contributo e la sua ripartizione saranno determinati mediante decreto del Presidente della giunta regionale emanato ai sensi dell'art. 51 dello statuto.

Art. 7.

Occupazioni per distributori di carburante

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo di proprietà della regione, è dovuta una tassa unica annuale di L. 2000.

La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa è aumentata di un quinto per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri, con tolleranza del 5 % nella misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei la tassa viene applicata, nella misura stabilita nel primo comma del presente articolo, con riferimento alla capacità di un solo serbatoio, che sarà quello minore nel caso in cui essi siano di differente capacità. La tassa è aumentata di un quinto per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri dell'altro serbatoio.

Per l'occupazione temporanea del ruolo fatta con carrelli mobili per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, la tassa di cui al primo comma è ridotta a L. 500, quando il carrello non sia raccordato a serbatoi collocati nel suolo pubblico.

La tassa unica annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti è dovuta esclusivamente per la occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza della regione, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 2, ove, per convenzione, non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 8.

Occupazioni per apparecchi automatici

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande ed altri generi di consumo, nonchè per la fornitura di prestazioni al dettaglio e la conseguente occupazione del suolo e soprasuolo di pertinenza della regione, la tassa annuale è fissata in L. 200.

Art. 9.

Applicazione della tassa

In conformità al disposto dell'art. 5, comma terzo, della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale, ciascuno per gli spazi e le aree regionali ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, e successive modificazioni e dalla legge 6 marzo 1958, n. 177.

A tal fine ogni atto di concessione regionale viene trasmesso in copia entro 10 giorni dalla sua emanazione alla provincia competente.

I ricevitori provinciali verseranno, nei modi e termini previsti dalla legge, le somme relative alla tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche regionali alla sezione di tesoreria provinciale di Ancona.

Per le occupazioni temporanee la tassa è riscossa direttamente dai tesorieri provinciali, che effettueranno il versamento alla sezione di tesoreria provinciale di Ancona entro il giorno successivo a quello in cui l'imposta è stata riscossa.

Entro il quinto giorno di ogni mese i ricevitori e i tesorieri provinciali devono altresì trasmettere al Presidente della giunta regionale un rendiconto delle operazioni eseguite nel mese precedente, contenente le seguenti indicazioni:

a) generalità del contribuente;
b) ammontare del tributo;
c) data e importo del tributo pagato;
d) estremi della quietanza di versamento alla sezione di tesoreria provinciale di Ancona.

Art. 10.

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 6, commi terzo e quarto, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le sanzioni amministrative per le infrazioni alle norme relative alla tassa regionale per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della giunta regionale con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 11.

Ricorso amministrativo

Il ricorso in via amministrativa sulle questioni relative alla applicazione dell'imposta è deciso dal Presidente della giunta regionale.

Il ricorso, redatto su carta legale, deve essere firmato dall'interessato o da un suo delegato.

Il ricorso, indirizzato al Presidente della giunta regionale, è presentato all'amministrazione regionale personalmente dall'interessato — o da un suo incaricato — al quale dev'essere rilasciata ricevuta anche se non ne faccia richiesta; può essere, altresì, inviato per posta in lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Almeno 15 giorni prima della decisione del ricorso il Presidente della giunta regionale avvisa l'interessato della facoltà di esaminare i relativi atti e di presentare deduzioni entro dieci giorni.

Il Presidente della giunta regionale, sentito il parere obbligatorio della commissione consultiva tributaria nominata dal Consiglio regionale, decide, mediante decreto contenente l'indicazione del fatto che ha dato luogo alla controversia ed i motivi di diritto su cui è fondata la risoluzione, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso. Il regolamento disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento della commissione consultiva tributaria.

La decisione dev'essere comunicata all'ufficio impositore per la esecuzione e notificata all'interessato da messi comunali con la osservanza delle norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso, senza che il Presidente della giunta regionale abbia provveduto, il ricorrente può intimargli diffida a provvedere.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione della diffida, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti di legge.

La decisione del Presidente della giunta regionale è definitiva.

Può però l'interessato presentare, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, nuovo ricorso al Presidente della giunta regionale quando impugni la decisione stessa per errore di fatto o di calcolo; e, nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine pure di 30 giorni dalla data del recupero. Contro la relativa decisione non è ammesso nuovo ricorso in via amministrativa.

Art. 12.

Rinvio alle leggi dello Stato

Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme della legge 6 marzo 1958, n. 177, e del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, che disciplinano la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche appartenenti alle province.

Art. 13.

Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 31 dicembre 1971

SERRINI

(8557)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1972, n. 1.

Autorizzazione alla giunta regionale all'esercizio provvisorio del bilancio dell'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 23 *marzo* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA POSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1972, il bilancio della regione per l'anno finanziario 1972, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella relativa proposta di legge presentata dalla giunta al Consiglio regionale il 16 dicembre 1971.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1972. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 16 gennaio 1972

Il Presidente della giunta regionale
SERRINI

(8558)

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1972, n. 2.

Istituzione del servizio di tesoreria regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 17 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA POSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il servizio di tesoreria della regione Marche.

Art. 2.

Il servizio di tesoreria è affidato ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, per un importo non inferiore a 40 miliardi.

Il servizio di tesoreria è conferito mediante trattativa privata, con l'osservanza delle norme stabilite dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonchè dal relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il Presidente della giunta regionale provvede alla stipulazione del contratto di conferimento del servizio di tesoreria.

Le disposizioni da osservarsi per la gestione del servizio di tesoreria e per la vigilanza ed i controlli relativi — da effettuarsi da parte della giunta regionale — sono adottati mediante regolamento.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 8 aprile 1972

Il Presidente della giunta regionale
SERRINI

(8559)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.